

(N. 703)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 NOVEMBRE 1949

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, pure avendo portato a compimento da tempo un elaborato programma di ricostruzione e potenziamento della rete telegrafonica statale, non ha avuto finora la possibilità di attuarlo, mancando i mezzi di finanziamento.

Non sono stati possibili, infatti, nè una anticipazione di 25 miliardi di lire da parte del Tesoro, scartata a causa della situazione finanziaria, nè, attese le condizioni del mercato, la proposta emissione di obbligazioni.

Peraltro, riconosciuto che l'attuazione del programma tecnico suindicato è di preminente interesse, influenzando favorevolmente sullo sviluppo del traffico, sulla regolarità del servizio cui tutta l'attività nazionale è interessata e sull'incremento delle entrate, tenuto presente altresì che l'Amministrazione telefonica è la sola Azienda statale che attualmente presenti avanzi di gestione, la Cassa Depositi e prestiti

d'accordo con la Ragioneria generale dello Stato ha riconosciuto la possibilità di concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici mutui per il detto ammontare di 25 miliardi.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che sottopongo alla vostra approvazione, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui in parola con i fondi dei conti correnti postati, la cui consistenza attuale di 107 miliardi, in progressivo e costante aumento consente l'operazione senza alcuna preoccupazione di riflessi dannosi in altri sensi.

Nel disegno di legge vengono stabilite le modalità della concessione, in particolare la misura (non più di cinque miliardi annui), la decorrenza (1° gennaio 1950), l'ammortamento (35 anni).

I progetti dei lavori da eseguire con le somme messe a disposizione sono già stati presentati all'esame del Consiglio nazionale delle ricerche, dopodichè saranno sottoposti alla approvazione del Consiglio superiore delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo 16 novembre 1945, n. 822 mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in 35 anni al tasso vigente alla data della concessione.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo 1 saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici in misura non superiore a cinque miliardi annui a decorrere dal 1° gennaio 1950 in base a piani di acquisto, ovvero stati di avanzamento dei lavori su richiesta dell'Azienda stessa.

La parte eventualmente non erogata in un esercizio sarà portata in aumento della quota relativa all'esercizio successivo, salvo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 4.

Art. 3.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nello stato di previsione della spesa di detta Azienda verranno stanziati in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla ricostruzione ed al potenziamento degli impianti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 4.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della prima somministrazione, con rimborso degli interessi sulle somme non erogate a tasso di concessione del mutuo.

Ove, alla fine del quinquennio il mutuo non fosse stato per intero erogato esso si intenderà limitato alla parte effettivamente somministrata.

Nello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità d'ammortamento.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.